



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – QUARTU SANT'ALENI
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19.06.2012

INDICE

Art. 1. **Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni**

Art. 2. **Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale**

Art. 3. **Criteri per la concessione del patrocinio**

Art. 4. **Competenza per la concessione del patrocinio**

Art. 5. **Procedura per la concessione di patrocini**

Art. 6. **Materiale pubblicitario e Stemma Comunale**

Art. 7. **Partecipazione di altri Enti**

Art. 8. **Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

Art. 9. **Controlli e verifiche**

Art. 10. **Disposizioni finali**

Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Quartu Sant'Elena a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi e dell'uso dello stemma comunale.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per "*patrocinio*" una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti ed obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per la loro finalità.
3. Potrà essere concesso il patrocinio per iniziative organizzate e/o realizzate fuori dal territorio comunale, qualora fossero strumentali alla diffusione e promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Art. 2 Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

1. Possono essere beneficiari del patrocinio del Comune:
 - a) associazioni, comitati, fondazioni senza fine di lucro per iniziative da realizzarsi nel territorio;
 - b) soggetti pubblici o privati che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
 - c) società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, non lucrative e in via straordinaria nei casi previsti all'art. 4 lett. b).
2. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere.
 - partitiche o sindacali;
 - lucrative;
 - palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
 - risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 3 Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è decisa in base ai seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività;
 - b) rilevanza per la comunità locale, in relazione ai potenziali fruitori;
 - c) finalità dell'attività o dell'iniziativa, in relazione anche agli strumenti utilizzati.
 - d) rispondenza alle linee programmatiche dell'Amministrazione
 - e) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio con strumenti comunicativi utilizzati;
2. E' ammesso il patrocinio nel caso in cui:
 - Si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - Si promuovano i comparti economici della città e le attività agricole, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
 - sia finalizzato allo sviluppo della solidarietà e ispirato a principi di tolleranza;
 - sia legata alle tradizioni locali;
 - abbia carattere locale, regionale, nazionale o internazionale;

- sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi.

3. Il patrocinio è concesso in relazione a singole attività od iniziative (es. rassegne) o per attività programmate e non può essere concesso in relazione ad attività generali.

4. La concessione del patrocinio comporta i benefici specificati dalla disciplina dell'imposta di pubblicità per il solo materiale pubblicitario volto a diffondere l'iniziativa. Inoltre potrà o meno accompagnarsi all'esenzione del pagamento della TOSAP per richieste di occupazione di suolo pubblico, quando abbia un carattere non commerciale e l'Amministrazione Comunale vi ravvisi un interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo, ambientale e formativo per la comunità locale.

5. La concessione del patrocinio è atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

La concessione del patrocinio non implica per il Comune di Quartu Sant'Elena alcun obbligo alla concessione e/o erogazione di contributi o alla partecipazione alle spese organizzative dell'iniziativa patrocinata.

Nel caso in cui la domanda di patrocinio sia associata ad una istanza per l'ottenimento di contributi o altre forme di sostegno, quali la messa a disposizione di spazi, attrezzature, personale, l'Amministrazione valuterà distintamente le richieste, in relazione alla specifica regolamentazione per la concessione di contributi economici.

Art. 4 Competenza per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Sindaco e con parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto, per iniziative di interesse della comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale e per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo.

Può essere concesso:

- a) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.
- b) in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento per un periodo non inferiore a tre anni. Il Dirigente del Settore Gabinetto avrà cura di verificare la presenza di motivi ostativi alla concessione del patrocinio
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Quartu Sant'Elena e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.

Nel caso tale documentazione, comprensiva di tutte le voci di entrata e di spesa in relazione all'iniziativa suddetta, ove richiesta, non pervenga all'ente e per

conoscenza al Consiglio comunale entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento per un periodo non inferiore ad anni cinque. Il Dirigente del Settore Gabinetto avrà cura di verificare la presenza di motivi ostativi alla concessione del patrocinio. In ogni caso, il beneficiario dovrà depositare, presso il servizio competente copia del proprio bilancio consuntivo relativo alla annualità di svolgimento dell'iniziativa, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese.

Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal presente comma, deve contenere la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

2. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale erogazione di contributi economici, in conformità al Regolamento vigente in materia;
- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione ;
- l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

3. Qualora la concessione del patrocinio sia relativa a manifestazioni per le quali sono necessarie distinte autorizzazioni e/o nulla osta da parte di diversi Settore dell'Ente, la richiesta delle singole autorizzazioni resta a carico del soggetto richiedente, che sarà l'unico e solo responsabile per la mancata richiesta.

Art. 5 Procedura per la concessione di patrocini

1. Ai fini dell'ottenimento del Patrocinio, l'associazione, l'ente, ecc. dovrà inoltrare, di norma almeno 30 giorni prima del data prevista per la realizzazione dell'evento, domanda scritta da presentarsi al Protocollo Generale dell'Ente, indirizzata al Settore Gabinetto del Sindaco, in carta semplice. Il Settore Gabinetto, potrà eventualmente acquisire parere e/o relazione di apprezzamento da parte dei Settori interessati;

2. Alla richiesta di patrocinio, presentata tramite apposito modulo e firmata in originale dal rappresentante legale del sodalizio o dal soggetto privato richiedente, dovrà essere allegato il programma dettagliato della manifestazione nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi minimi:

- a. finalità della manifestazione;
- b. modalità di realizzazione;
- c. modalità di pubblicizzazione;
- d. eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti;
- e. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti
- f. copia del documento d'identità del firmatario;
- g. atto costitutivo e statuto dell'Associazione o altro soggetto richiedente
- h. ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e la richiesta di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per Legge.

La valutazione della richiesta viene effettuata solo in presenza della documentazione completa. E' ammessa la possibilità di integrazione. Qualora la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito di integrazione, la richiesta di patrocinio è improcedibile.

L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Art. 6 Materiale pubblicitario e Stemma Comunale

Con la concessione del Patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma del Comune e l'indicazione "Comune di Quartu Sant'Elena – Comune di Quartu Sant'Aleni", limitatamente al periodo della manifestazione.

L'uso dello stemma dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 5 del "*Regolamento per l'uso dello stemma, del gonfalone, della bandiera comunale, della fascia tricolore, delle bandiere della repubblica italiana, della Comunità Europea e della regione Sardegna*" approvato con deliberazione C.C. n. 15/2003

La bozza di tutto il materiale pubblicitario dovrà essere visionata prima della stampa e diffusione dal Servizio Comunicazione Istituzionale del Comune.

Art. 7 Partecipazione di altri Enti

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Quartu Sant'Elena.

Art. 8 Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il Comune può revocare il patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'attività o dell'iniziativa patrocinata producano un danno per l'immagine del Comune.
2. Nel caso in cui il patrocinio venga revocato, l'Amministrazione deve comunicare la revoca del beneficio al soggetto beneficiario.

Art. 9 Controlli e verifiche

1. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'evento patrocinato, il soggetto organizzatore dovrà presentare apposita relazione, dalla quale risulti la partecipazione, il gradimento e gli obiettivi conseguiti rispetto a quelli previsti.
2. Inadempienze sulla procedura, ivi compresa l'ipotesi di revoca del patrocinio, saranno segnalate al Sindaco dal Dirigente del Settore Gabinetto, e potranno costituire causa di preclusione di altri benefici futuri, fatte salve eventuali azioni per danni all'immagine.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Sarà inoltre disponibile per la consultazione sul sito istituzionale www.comune.quartusantelena.ca.it.